

Ordinanza Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 16 aprile 2019

www.expartecreditoris.it

**REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI
SECONDA SEZIONE CIVILE**

in persona del dr. Paolo Andrea Vassallo ha emesso la seguente

ORDINANZA

nella causa civile ex art. 700 c.p.c. in corso di causa, iscritta al n. omissis del R.G.A.C.C. dell'anno 2019, vertente

TRA

CORRENTISTA – CLIENTE

- RICORRENTE -

E

BANCA

- RESISTENTE -

sciogliendo la riserva assunta, letti gli atti depositati.

Il sig. CORRENTISTA – CLIENTE ha proposto ricorso d'urgenza ex art. 700 c.p.c. in corso di causa al fine di ottenere l'immediato "sblocco" del suo conto presso Banca e conseguentemente di "mettere a disposizione del correntista le somme corrispondenti al saldo attivo dello stesso con ogni altro provvedimento necessario".

A sostegno della domanda cautelare espone che recatosi presso Banca, di cui è cliente per effettuare un prelievo dal suo conto, apprendeva che lo stesso era stato pignorato su richiesta di SOCIETÀ ESATTORIALE

Espone che il funzionario della Banca, a cui aveva chiesto spiegazioni, gli aveva mostrato l'atto di pignoramento da cui risulta che il destinatario della procedura ex art. 72/bis è la soc. SOCIETÀ BETA, società di cui il ricorrente è amministratore e subito faceva rilevare la circostanza al funzionario e chiedeva l'immediato sblocco del conto che presentava un saldo attivo di euro 14.750,66 poiché il destinatario dell'atto esecutivo era altro soggetto.

Il sig. CORRENTISTA – CLIENTE lamenta anche che, a tutt'oggi, non ha debito alcuno nei confronti della Società Alfa, osservando che il destinatario del pignoramento *de quo* è soggetto diverso: evidenzia che l'atto di pignoramento precisa che debitore delle somme per cui si procede è la SOCIETÀ BETA, e non il ricorrente, il quale viene indicato nell'atto nella sua qualità di legale rappresentante di detta società, ma non di debitore.

Sottolinea inoltre che nell'atto medesimo si fa riferimento ai titoli in base ai quali si procede: Decreto ingiuntivo n. omissis/2005 del Tribunale di S. Maria C.V., Sentenza n. omissis/2016 della Corte d'Appello di Napoli, atto di precetto da cui si evince che debitrice delle somme per cui si procede è la SOCIETÀ BETA e non CORRENTISTA – CLIENTE, persona fisica.

Evidenzia inoltre che le somme accreditate sul conto corrente in questione sono relative alla pensione di invalidità che il ricorrente percepisce, e quindi impignorabili, non solo, ma dette somme sono anche fuori dalle ipotesi previste dalla norma speciale. Infatti l'art. 72bis del DPR 602/73 stabilisce che "Salvo che per i crediti pensionistici e fermo restando quanto previsto dall'articolo 545, commi quarto, quinto e sesto, del codice di procedura civile, e dall'articolo 72-ter del presente decreto l'atto di pignoramento dei crediti del debitore verso

Ordinanza Tribunale di Napoli, Giudice Paolo Andrea Vassallo del 16 aprile 2019

terzi può contenere, in luogo della citazione di cui all'articolo 543, secondo comma, numero 4, dello stesso codice di procedura civile, l'ordine al terzo di pagare il credito direttamente al concessionario, fino a concorrenza del credito per cui si procede".

La Banca eccepisce l'inammissibilità del ricorso.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per difetto di residualità dello strumento cautelare atipico ex art. 700 c.p.c., essendo prevista una cautela tipica per il caso di specie.

È evidente che il ricorso alla procedura d'urgenza atipica ex art. 700 c.p.c. non può essere ritenuto ammissibile in presenza di altri strumenti tipici, quale la sospensione dell'esecuzione ex art. 624 c.p.c., la quale è azionabile in sede di opposizione ex art. 615, 2° comma, c.p.c. rimedio esperibile anche avverso la procedura di cui all'art. 72bis del DPR 602/73.

Nel caso di specie, come esplicitamente affermato dalla stessa difesa ricorrente, Tizio, destinatario del pignoramento ex art. 72bis, agisce chiedendo lo sblocco del conto corrente - il che imporrebbe di sospendere l'efficacia di quel pignoramento - contestando lo stesso diritto del creditore pignorante a procedere ad esecuzione forzata - peraltro senza neanche convenirlo in giudizio -, sostenendo di non essere il debitore risultante dal titolo azionato ed invocando inoltre l'impignorabilità delle somme giacenti sul conto.

Pertanto, tale posizione può trovare piena tutela in sede di opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., secondo comma.

Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

In tale fase cautelare, va ritenuta assorbita dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso la richiesta di chiamata in causa del terzo effettuata dalla parte resistente nella memoria di costituzione.

Spese al merito, trattandosi di istanza cautelare proposta in corso di causa.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione monocratica, pronunciando sul ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da Tizio:

- a) DICHIARA inammissibile il ricorso;
- b) DICHIARA non doversi provvedere in merito alle spese del presente procedimento.

Napoli, lì 16/04/2019